

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 09/09/2022

L'anno 2022, il giorno 09, del mese di settembre, alle ore 18.30, presso la sede dell'associazione in via Roma 34 a San Giorgio delle Pertiche, si è riunita L'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Billi Integration.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 21 del vigente statuto sociale il Sig. Lorenzin Enrico

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti 7 soci su 8 soci iscritti, dichiara che la stessa deve ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale
2. Varie ed eventuali

I presenti chiamano a fungere da segretario il Signor Federico Rossini che accetta .

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per riesaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per adeguamento al d.lgs. 117/2017, il tutto alla luce delle osservazioni pervenute con pec del 25.08.2022 da parte dell'Ufficio della Regione Veneto preposto all'iscrizione al Registro Unico nazionale Terzo Settore.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta del nuovo statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 32 articoli.

Al termine della lettura, l'Assemblea dopo ampia discussione, con voto unanime

Delibera

- di approvare, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
- Di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

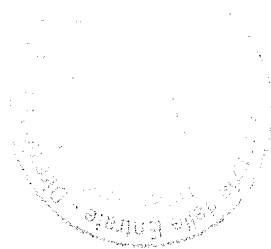
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale e dello statuto.

Il Segretario

Rossini Federico

Il Presidente

Lorenzin Enrico



19/09/2022
1031
versati Euro ESENTE
3

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE BILLI INTEGRATION"

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore-ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE BILLI INTEGRATION Ente del Terzo Settore", in sigla "ASSOCIAZIONE BILLI INTEGRATION ETS".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

La sede è stabilita a San Giorgio delle Pertiche, 35010 Padova, Via Roma 34 e potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio di Amministrazione. L'organizzazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea con le formalità previste dal successivo art. 15.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione è disciplinata dal seguente Statuto, ed agisce nei limiti delle Leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea, ove occorra, delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari, qui non contemplati.

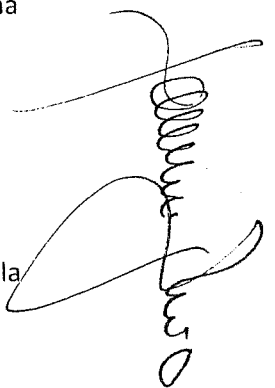
ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola la sua osservanza gli aderenti all'organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello Statuto)



Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza assoluta dei componenti, secondo le modalità previste dal successivo art. 15.

TITOLO II

FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

ART.5

(Finalità nell'obiettivo)

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro persegue finalità civiche, solidariste e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere a, d, h, i, l, m, o, t, u, w dell'articolo 5 del D.Lgs n.117/2017, in particolare:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Ricerca scientifica di particolare interesse
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e



dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile

- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione si propone la realizzazione delle seguenti azioni:

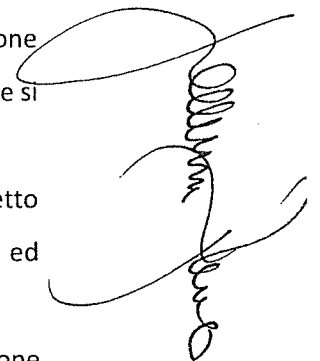
- a) Assistenza sociale e sociosanitaria
- b) Beneficenza
- c) Istruzione
- d) Formazione

Unicamente per le lettere c) e d) le finalità solidaristiche sono correlate alle condizioni di obiettivo svantaggio dei destinatari.

L'ente in particolare ha come scopo primario di attuare e perseguire nella forma più ampia e completa, la socializzazione e l'integrazione delle persone portatrici di handicaps. In particolar modo l'attività sarà rivolta all'inserimento sociale dei bambini portatori di handicaps.

Sono attività dell'associazione:

- Promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla felicità, in particolare dei bambini con disabilità
- Coordinazione di un team di sviluppo composto da professionisti nel campo della progettazione industriale di attrezzature e di giochi e giostre, della riabilitazione psicomotoria, docenti universitari in ambito pedagogico, ed i sostenitori volontari che si stanno affiancando ad esso
- promozione e sostegno della ricerca e della sperimentazione psico-pedagogica in stretto contatto con dipartimenti universitari ed enti operanti sul territorio nazionale ed internazionale
- Attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate all'inclusione di ragazzi e bambini con diversi gradi di abilità e ragazzi e bambini normodotati



- concettualizzazione e progettazione di strutture per il gioco con le caratteristiche per l'integrazione e l'inclusione dei bambini e ragazzi con abilità diverse nel momento ludico, fino alla certificazione presso gli enti di normativa nazionali e internazionali
- concettualizzazione e progettazione di nuove soluzioni ricreative, poste anche all'interno di percorsi ludici inclusivi entro i quali vengono concepite, dove trova una completa stimolazione la quasi totalità dei sensi e dove il gusto della scoperta e della novità ha la possibilità di un'ampia proiezione temporale
- ricerca sulle disabilità maggiormente diffuse tra i bambini in età scolare e la realizzazione di prototipi o concept delle attività, che vengono successivamente testati sul campo dal punto di vista della funzionalità e degli obiettivi di stimolazione sensoriale e di appagamento ludico stabiliti in fase di progetto
- cura dell'informazione e della promozione presso le associazioni dei potenziali utilizzatori di base e gli enti pubblici, mettendo in luce l'unicità d'approccio dell'iniziativa alle problematiche dell'integrazione, nonché delle nuove possibilità di espressione e di realizzazione ludica che intende offrire ai bambini e ragazzi sia con abilità diverse che normodotati
- Gestione dell'individuazione di partnerships con aziende in grado di produrre/commercializzare i prodotti e, per favorirne la più ampia diffusione possibile, promuove la penetrazione dei concetti espressi in sede nazionale ed internazionale, in collaborazione ed a supporto dei partner licenzatari di produzione

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione promuove i diritti umani e civili dei bambini e dei ragazzi con diverso grado di abilità affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso l'inclusione ludica e scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica. Promuove le varie attività ludiche, ricreative, culturali e formative finalizzate all'integrazione dei bambini e ragazzi con diversi gradi di abilità sia con l'ambiente circostante sia con i compagni di gioco normodotati.

L'Associazione può svolgere anche attività connesse a quelle istituzionali di cui sopra in via non prevalente, di carattere commerciale, e non potrà svolgere altre attività.

L'Associazione, che si avvale di fondi raccolti da privati ed Enti e non persegue finalità di lucro, è indipendente da partiti politici e da confessioni religiose, rifiuta discriminazioni per motivi di sesso, razza, religione, opinioni e condizioni personali e sociali.



(Ambito di attuazione delle finalità)

L'organizzazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi, potrà operare in Italia o in altri territori facenti parte o meno dell'U.E. Organizzerà il funzionamento dei propri servizi con piena autonomia, adottando anche programmi di attività con riunioni, assemblee, dibattiti, con libera partecipazione di tutti i cittadini. Potrà inoltre aderire, su delibera dell'assemblea, ad una o più organizzazioni dell'associazionismo e ad altri enti od organizzazioni che perseguano o facilitino il conseguimento del proprio oggetto sociale.

TITOLO III

GLI ADERENTI

ART. 7

(Ammissione)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà, senza limiti di età. L'adesione dell'organizzazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà decidere entro 90 giorni.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata la quale si pronuncerà sul ricorso a maggioranza dei presenti.

L'adesione comporta la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto.

ART. 8

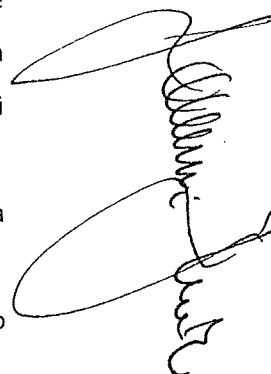
(Diritti)

Tutti gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di partecipazione alle Assemblee. Il diritto di voto compete ai maggiori d'età. Tutti hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Possono beneficiare dei servizi offerti dall'organizzazione. Per ciascun associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del rapporto stesso.

I soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal



Consiglio di Amministrazione entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

ART. 9

(Doveri)

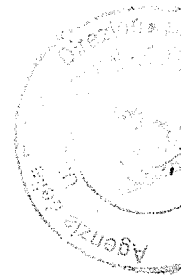
Gli aderenti devono partecipare alla vita dell'organizzazione e svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Sono tenuti ad osservare e far osservare le direttive dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione fino alle proprie dimissioni, revoca o scioglimento dell'organizzazione, anche se gli adempimenti si manifestano successivamente. Sono obbligati altresì a partecipare alle spese per il sostentamento della medesima. Il comportamento verso gli altri aderenti (o associati) ed all'esterno dell'organizzazione, è animato dallo spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

ART. 10

(Esclusione)

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato e esaminato le giustificazioni della persona interessata.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso scritto al Presidente entro il termine di 15 giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto l'esclusione. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci che sarà convocata la quale si pronuncerà a maggioranza dei presenti.



TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 11

(Indicazione degli organi)

Sono organi dell'organizzazione: L'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente.

CAPO I: L'ASSEMBLEA

ART. 12

(Composizione)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti (o associati) dell'organizzazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

ART. 13

(Convocazioni e compiti)

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, anche in luoghi diversi dalla sede. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto o telefonico, indicando l'ordine del giorno, ogni volta lo ritenga opportuno o necessario.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dall'esercizio sociale; può essere previsto un maggior termine, comunque non superiore ai centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e le finalità dell'associazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- 1) Per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Per richiesta di almeno un terzo degli aderenti, indirizzata al Presidente; all'assemblea spettano i seguenti compiti specifici:
 - 1) Discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relative relazioni accompagnatorie,
 - 2) Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione,
 - 3) Nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - 4) Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e dell'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di appartenenza,
 - 5) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto alla sua attenzione.

ART. 14

(Validità dell'Assemblea)

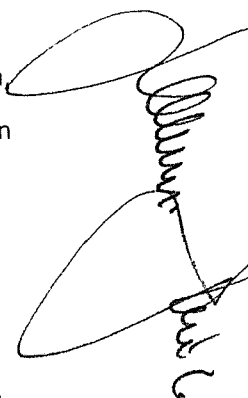
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione, purché sia trascorsa almeno 1 ora dalla prima data deserta, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

ART. 15

(Votazione)

Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno un giorno nel libro degli associati.



L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega. La deliberazione di modificazione dello Statuto e di scioglimento avviene a maggioranza assoluta di voti dei componenti l'organizzazione i quali potranno esercitare il diritto di voto anche tramite delega ad altro aderente. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

ART. 16

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto da un segretario scelto anche tra i componenti dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, dissenzianti od astenuti al voto. Il verbale è tenuto a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia a proprie spese.

CAPO II: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 17

(Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a quindici membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti all'organizzazione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, che nominerà un segretario verbalizzante. L'incarico è essenzialmente gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

ART. 18

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche telefonicamente dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei membri.

ART. 19

(Durata e funzioni)

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni. L'Assemblea può revocare il Consiglio di Amministrazione od uno o più dei suoi membri, per giusta causa, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti in proprio o per



delega. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati che provvederà alla sostituzione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione svolge, su indicazioni delle direttive dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

1. Predisporre bilanci preventivi e consuntivi con eventuali relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
2. Deliberare su ogni atto di carattere finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
3. Deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi associati
4. Nominare, nell'esercizio delle sue funzioni, eventuali commissioni consultive o di studio
5. Ricorrere ad eventuali forme di finanziamento presso istituti bancari, enti finanziari o privati.

CAPO III: IL PRESIDENTE

ART.20

(Elezioni)

Qualora non provveda l'Assemblea, il Consiglio eleggerà il Presidente tra i propri membri. Il Presidente viene scelto tra i componenti dell'organizzazione ed è eletto, a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 21

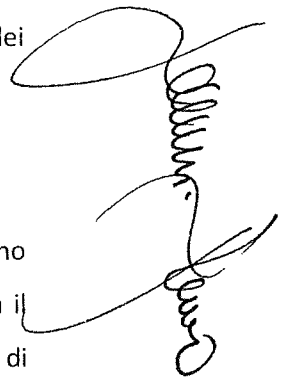
(Durata)

Il Presidente dura in carica sino a revoca o dimissioni. L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 22

(Funzioni)

Il Presidente rappresenta l'Ente del Terzo Settore, e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione. Ha i poteri di firma e di rappresentanza di fronte a terzi. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le Assemblee degli aderenti e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ha inoltre il compito di curare l'ordinato svolgimento dei lavori, in attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della conduzione e del buon andamento delle attività organizzative. Nell'ambito delle sue funzioni

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Maurizio', written vertically on the right side of the page.

potrà delegare parte dei suoi compiti ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, in via transitoria o permanente. Egli può nominare, qualora non provveda l'Assemblea, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e provvede alla loro custodia, preferibilmente presso la sede dell'organizzazione, dove potranno essere consultati dagli aderenti.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE (O BENI)

ART. 23

(Patrimonio ed entrate dell'Associazione)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati e da tutti gli altri beni che le pervenissero sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, nonché da eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con gli avanzi di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Le quote associative periodiche versate dai soci
- b) I proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto
- c) I proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale
- d) Il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente
- e) Le eventuali erogazioni, donazioni, liberalità e lasciti da parte dei soggetti pubblici e/o privati, compresi quelli dei soci medesimi
- f) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ART. 24

(Devoluzione dei beni)

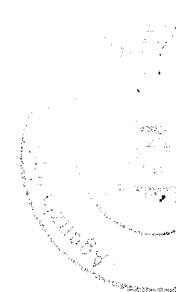
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 25

(Bilancio e Conto consuntivo)



I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e l'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'esercizio trascorso. L'Eventuale bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Ove venga effettuata la raccolta pubblica di fondi, il Consiglio di Amministrazione deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, apposito e separato rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, con separata indicazione dei proventi derivanti da ciascuna campagna di sensibilizzazione o di raccolta.

ART. 26

(Formazione e contenuto di Bilancio)

L'eventuale bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Conto consuntivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione alla data del 31.12 di ogni anno, e potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa economico-finanziaria.

ART. 27

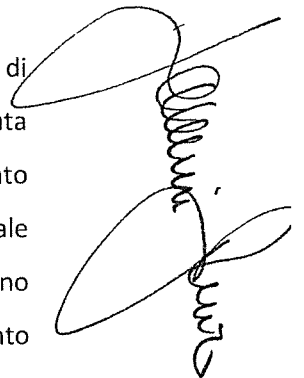
(Approvazione del Bilancio e destinazione degli utili)

L'eventuale Bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno sessanta giorni prima della chiusura dell'esercizio.

Il Conto consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese, costituita ai sensi dell' art. 14 del presente Statuto, e con la maggioranza dei presenti in proprio o per delega, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio salvo proroghe motivate da speciali ragioni relative alla struttura e le finalità dell'associazione, comunque non superiore a centottanta giorni.

Il Conto consuntivo e l'eventuale Bilancio preventivo saranno redatti dal Consiglio di Amministrazione e depositati presso la sede dell'organizzazione entro venti giorni dalla seduta dell'assemblea che approva il bilancio. Potranno essere consultati da ogni aderente. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In particolare l'Assemblea non potrà deliberare ed il Consiglio non potrà attuare ogni e qualsiasi forma di prestazioni di servizi o cessioni di beni, a titolo gratuito o a corrispettivi inferiori al "normale", agli aderenti, associati, partecipanti, componenti gli organi amministrativi e di

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Almici', is written vertically on the right side of the page.

controllo, soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'ETS, loro parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°, nonché alle società direttamente od indirettamente controllate o collegate. Tale limitazione non varrà per gli aderenti ed altri componenti che si trovino in situazioni economiche svantaggiate.

Vige l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 28

(Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione ed altri enti, associazioni od organizzazioni che perseguano o facilitano il conseguimento dell'oggetto sociale, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 29

(Stipulazione della convenzione)

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione.

ART. 30

(Attuazione della convenzione)

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 31

L'organizzazione disciplinerà con appositi regolamenti i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO IX

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

